



cstf020003@istruzione.it
cstf020003@pec.istruzione.it
www.itiscaastrovillari.edu.it
C.F. 83000750782
Cod. Min. CSTF020003



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"E. FERMI" CASTROVILLARI (CS)

N° Prot.: 3946/I.1

del 15/09/2021

Uscita

A tutto il Personale scolastico
A Famiglie e Alunne/i
All'utenza tutta

Al sito web

OGGETTO: MISURE DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI - DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N. 122 ACCESSO UTENZA ESTERNA.

Il Dirigente Scolastico

Visto il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"*;

Visto il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale"*;

Visto il "Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

Visto il D.M. del 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021/2022";

Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, dispone fino al 31 dicembre 2021:

- le seguenti misure di sicurezza (art. 1 comma 2):
 - a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- impiego delle **certificazioni verdi Covid-19** in ambito scolastico (art. 1 comma 6):
 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/202.
 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere

dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Considerato che il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 estende, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **l'obbligo per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19**. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti;

Considerato che la misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Considerato che il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni sul possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale verifica può essere formalmente delegata a personale della scuola (art. 5 Nota M.I. n. 1237);

Preso atto che la certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Preso atto che il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105", con validità massima fino al 30 settembre 2021;

Considerato che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro*" (da 400 a 1000 euro). Alla sanzione amministrativa pecuniaria si somma la conseguenza sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

Considerato che nella Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237, è espresso il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione;

Considerate le indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo cui "*Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali anti Covid e della condizione sanitaria da parte dei Dirigenti scolastici: devono limitarsi e verificare il possesso di una certificazione valida*", che di fatto vietano la creazione di liste di vaccinati e non vaccinati;

Dispone

l'attuazione e il rispetto di tutte le misure di sicurezza, organizzative e attuative delle disposizioni normative in premessa e di tutte quelle ritenute necessarie a garantire il corretto svolgimento dell'attività scolastica.

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque** accede alle strutture dell' istituzione scolastica, **deve possedere ed è tenuto a esibire** la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,

- comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
2. La disposizione di cui all'Art. 1 non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti;
 3. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, mediante l'utilizzo dell'apposita App ministeriale "VerificaC19", sono effettuate nei singoli plessi d'istituto dal personale scolastico appositamente delegato dal DS;
 4. Per l'accesso nei locali scolastici del personale docente e del personale ATA si utilizza la piattaforma ministeriale «Rilevazione sulle scuole -Verifica Green Pass» come da Nota Ministeriale n. 953 del 9 settembre 2021;
 5. Il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione è soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo prot. n. 6089/04 del 26 agosto 2021;
 6. Rimangono misure obbligatorie:
 - a. l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e la corretta igienizzazione delle mani all'ingresso dell'edificio scolastico e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutti gli ambienti;
 - b. la rilevazione all'ingresso, per i soli utenti esterni (e non per il personale e per gli alunni) della temperatura corporea;
 - c. il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
 7. E' resa disponibile sul sito della scuola l'Informativa privacy (ai sensi dell'art. 13 del GDPR) con tutte le informazioni sul Trattamento dati connesso alle presenti disposizioni;
 8. Le presenti disposizioni si applicano fino ad eventuali nuove e diverse indicazioni da parte delle autorità preposte e del Dirigente scolastico, che saranno tempestivamente comunicate a tutti gli interessati.

Informa

- che il green pass non è, di per sé, strumento che possa garantire in maniera assoluta la protezione dalla circolazione del virus e che è fondamentale il rispetto delle misure di sicurezza. Tutta la comunità scolastica e l'utenza esterna è invitata ad una fattiva collaborazione;
- che sul sito della scuola è presente una sezione specifica destinata alla diffusione delle informazioni riguardanti la prevenzione del rischio di contagio, dei protocolli da rispettare per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura scolastica, nonché della principale produzione legislativa inerente il Covid-19, compresa quella richiamata in premessa; l'area verrà tenuta costantemente aggiornata ed è raggiungibile al link <https://www.itiscastrovillari.edu.it/web/index.php/downloads/category/84-prevenzione-rischio-contaggio-disposizioni-e-normativa-a-s-2021-22> .
- che sul sito [#IoTornoScuola](https://www.istruzione.it/iotornoascuola/), raggiungibile attraverso il link <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/> , sono disponibili documenti e informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022. Il sito è in continuo aggiornamento per fornire a scuole, famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Raffaele Le Pera
(firmato digitalmente)